



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE:
"PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il progetto di legge "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" presentato dalla Segreteria di Stato Affari Interni è stato esaminato dalla commissione competente nelle sedute di agosto u.s..

Negli ultimi anni la circolazione dei dati personali ha assunto un ruolo centrale a livello sociale ed economico. Il dato personale è elemento caratterizzante dell'identità del singolo individuo e pertanto deve essere tutelato come diritto fondamentale della persona. Le nuove tecnologie, sempre più pervasive e la facilità con cui i dati personali possono essere veicolati, ha reso necessario l'intervento normativo al fine di evitare i rischi di esposizione delle persone a forme illegittime di intrusione nella propria sfera privata; si delinea quindi il diritto di ciascuna persona fisica, di pretendere che i propri dati, siano trattati nel rispetto dei propri diritti fondamentali, assicurando una serie di "diritti funzionali" per un utilizzo sicuro e garantito.

Il presente progetto nasce da precise esigenze di certezza giuridica e impone delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali. Si tratta di una risposta, necessaria e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite introducendo specifiche norme legislative rispetto alle modalità di trattamento dei dati personali, nonché la facoltà del titolare dei dati di conoscere in maniera preventiva le modalità con cui verranno trattati, la possibilità di cancellarli o di correggerli; si introducono inoltre leggi sul consenso e sull'informativa, e si pongono le basi per l'esercizio e la tutela di nuovi diritti.





**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

La materia in oggetto ad oggi è regolata a San Marino dalla legge 23 Maggio 1995 n° 70, che ha riformato una legge di dodici anni più vecchia: appare quindi evidente quanto una legge con più di trent'anni di vigenza sia più che mai superata e inadatta a rispondere alle esigenze che oggi ci si prospettano, tanto in materia di tutela quanto in materia di sviluppo economico.

Risulta oramai inderogabile che l'ordinamento sammarinese si adegui alle normative di diritto comunitario e agli standard Europei e OCSE. Da rilevare, inoltre, come il regolamento Comunitario, permetta di uniformarsi all'ordinamento Europeo ed essere trattato giuridicamente alla stregua degli altri stati dell'Unione.

Altra considerazione di estremo rilievo, nella valutazione dell'innegabile opportunità ed esigenza del provvedimento legislativo in esame, è quella relativa al contesto economico nel quale viene a collocarsi. Oggi la Repubblica di San Marino non è vincolata al rispetto dei provvedimenti normativi europei, in quanto Paese extra-UE. Eppure, in questo caso si verifica una vincolatività di fatto del Regolamento GDPR europeo, per il fatto che il rispetto del medesimo è determinato dalla cittadinanza del titolare dei dati personali, bene giuridico tutelato dalla presente legge. Pertanto, qualora il trattamento dati avvenisse da parte di un operatore soggetto all'ordinamento sammarinese - anche in assenza di una legge specifica - sarebbe tenuto al rigoroso rispetto del Regolamento GDPR se i dati oggetto di trattamento sono di titolarità di un cittadino europeo. Non a caso nei mesi passati molti sono stati gli operatori ad essersi adeguati al GDPR - seppur con numerosi dubbi interpretativi - proprio perché, sebbene soggetti alle leggi sammarinesi, trattano dati di cittadini europei nei cui confronti è richiesto un maggior rigore. Indiscutibile l'assunto per cui la tutela di un diritto non può e non deve subire discriminazioni in base alla cittadinanza. Dunque, anche la discriminazione che si sarebbe creata fra dati di cittadini europei e dati di cittadini sammarinesi, in mancanza di una legge specifica in tal senso, ha imposto un adeguamento normativo della nostra Repubblica agli standard europei.

Entrando nel merito della legge in esame, questa si articola in quattro parti: la prima, più corposa in quanto reca disposizioni generali e principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, e tre finali più specifiche e settoriali, che introducono una disciplina calibrata per settori e per ambiti di applicazione, con le



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

dovute differenziazioni, anche per quanto concerne il peso specifico del dato trattato e le qualità e caratteristiche del titolare del dato, nonché la finalità per la quale i dati vengono trattati.

Per quanto riguarda la prima parte, gli elementi di maggior rilievo sono i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, che costituiscono il nucleo duro della presente legge. Viene introdotto l'obbligo, per i soggetti cui i dati sono conferiti, di utilizzare gli stessi in maniera lecita e per le finalità preventivamente dichiarate e strettamente necessarie allo scopo per il quale gli stessi sono stati raccolti. La dichiarazione della finalità del trattamento dati è obbligatoria, ma non solo: l'informativa deve essere personale, per ciascun interessato, ed effettuata in modo chiaro. Fra le principali novità, si può annoverare il criterio della responsabilizzazione del titolare del trattamento; il consenso esplicito; la facilità dell'accesso ai dati personali da parte del titolare degli stessi; nonché una serie di istituti quali il Responsabile della protezione dei dati (DPO) e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment).

Elemento caratterizzante di questa prima parte è la creazione di un'Authority nazionale, totalmente indipendente, appositamente incaricata alla sorveglianza dell'applicazione e del rispetto della legge in oggetto: l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La novità in tal senso è il trasferimento di funzioni specifiche in materia di tutela dei dati personali da un Magistrato appositamente disegnato, venendosi così a creare - di fatto - una sovrapposizione fra il potere giudiziario e le funzioni di natura amministrativa e di vigilanza che competono a un'Autorità pubblica. Questo intervento mira a ricondurre in un quadro di razionalità di sistema una discrasia sulla quale mai si è intervenuti ma che oggi risulta improcrastinabile.

La parte seconda detta disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere a un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio del pubblico potere. Tra i numerosi aspetti connessi a questa specifica area di applicazione, previsioni particolarmente stringenti sono dedicate al trattamento dei dati sanitari e riguardanti, in generale, lo stato di salute. Non mancano disposizioni recanti una disciplina specifica per ambiti che, per motivi diversi, richiedono un grado di attenzione maggiore, per le caratteristiche e per le qualità dei titolari dei dati stessi: è il caso dei dati trattati nel contesto dell'istruzione e della formazione, con particolare attenzione alla circostanza che i dati del minore



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

richiedono un presidio di tutele rafforzato.

La parte terza individua una serie di specifiche condizioni di trattamento, disciplinando quelle situazioni che vedono un bilanciamento di altri diritti fondamentali o di interesse pubblico rispetto al diritto di tutela del trattamento dei dati personali. Nello specifico sono disciplinate la raccolta di dati rispetto al giornalismo, alla libertà di stampa ed espressione. Vengono disciplinate poi i casi i trattamenti nell'ambito del rapporto lavorativo ed infine la raccolta di dati nell'interesse pubblico, a fini statistici o di ricerca.

La quarta parte invece è dedicata alle comunicazioni elettroniche, regolando la tutela dei dati personali rispetto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. In questo caso infatti oltre che non ai dati dell'utente, sono presenti altri dati sensibili, relativi al traffico ed è pertanto necessaria un'attenzione particolare. Anche questo caso l'intenzione del legislatore è quella di bilanciare il diritto alla riservatezza dell'utente con la possibilità di operare da parte dell'operatore. La scelta compiuta è quella di limitare all'operatore il più possibile l'utilizzo e l'accesso ai dati sull'utenza e sul traffico a meno che non strettamente necessario.

In conclusione, i gruppi di maggioranza ritengono che, per quanto il progetto di legge in esame sia impegnativo, corposo, complesso e, sotto numerosi profili, innovativo, tuttavia contribuisca notevolmente e in termini positivi alla crescita dell'ordinamento giuridico sammarinese, introducendo misure a tutela di un diritto fondamentale dell'individuo, ossia il diritto alla tutela dei dati personali, che non poteva più essere trascurato.

Il progetto di legge, dopo la discussione generale e dell'articolato, è stato licenziato dalla commissione con dieci voti di cui nove favorevoli e un non votante.

Repubblica di San Marino, 12 settembre 2018

IL RELATORE DI MAGGIORANZA
Consigliere Roberto Joseph Carlini